



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

6. SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

SERVIZIO

Numero 20 Settoriale del 11/03/2021

Numero 109 Reg. Generale del 11/03/2021

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER IL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART 8 DEL DPR160/2010, UBICATO IN LOCALITÀ OCCHINERI

L'anno 2021 il giorno 11 del mese di MARZO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 6. SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- La Società Sportiva San Lorenzo 2018 SSD con sede in Veglie alla via Bari n. 20, in persona del suo amministratore unico sig. Filieri Claudio ha presentato istanza per “Variante allo strumento urbanistico per la realizzazione di un centro sportivo” ubicato in Veglie alla via Prov.le per Leverano, località Occhineri, Pratica Suap 54/2019;
- Il procedimento invocato necessita di variante urbanistica al P.R.G. vigente e, quindi, verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii;
- Vista l'attestazione (prot. 4574 del 12/03/2020), a firma del Responsabile del servizio SUAP pro tempore (autorità procedente) ex art. 7 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18 di esclusione dell'intervento dalla procedura di valutazione Ambientale Strategica e, quindi, di sottoposizione del medesimo alla verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 7 co. 7.2 lettera e) VI. del Regolamento in quanto trattasi di *“piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio per attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, terziarie o turistico-ricettive), che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari nelle zone ad elevata sensibilità ambientale, purchè non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 5.000 m3, oppure a 2.500 m3 – nelle zone ad elevata sensibilità ambientale-“*
- con nota prot. 8154 del 08/06/2020, il Comune di Veglie trasmetteva istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della legge regionale n. 44/2012, per la variante in oggetto, allegando la seguente documentazione su supporto digitale:
 - ☐ Relazione Geologica;
 - ☐ Tav. 1 – Relazione tecnica ed illustrativa;
 - ☐ Tav. 1b – Relazione attrezzature sportive;
 - ☐ Tav. 1c – Relazione iter amministrativo;
 - ☐ Tav. 2 – Inquadramento territoriale;
 - ☐ Tav. 3 – Planimetria generale di progetto;
 - ☐ Tav. 3.1 – Dati tecnici;
 - ☐ Tav. 4 – Piante Prospetti e Sezioni area servizi;
 - ☐ Tav. 5 – Dettagli Disabili;
 - ☐ Tav. 6 – dettagli spazi sportivi;
 - ☐ Tav. 8 – schema distributivo Acque fredde;
 - ☐ Tav. 9 – impianto elettrico;
 - ☐ Tav. B – Calcolo illuminotecnico campi a 5;
 - ☐ Tav. B1 – Calcolo illuminotecnico campo a 7;
 - ☐ Tav. R1 – Relazione impianti;
 - ☐ Tav. R2 – Verifica di Assoggettabilità a Vas semplificata.
- con tale nota, inoltre, raccomandava ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA), così come di seguito elencati, interessati a rilasciare pareri e/o osservazioni, di provvedere all'istruttoria

nei successivi 30 giorni; e di provvedere all'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando altresì l'Autorità Procedente a trasmettere le proprie eventuali osservazioni o controdeduzioni, al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Tale nota, poi, ha valenza di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 ai seguenti soggetti:

Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali – Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce;

Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Urbanistica – Osservatorio abusivismo edilizio e contenzioso – Servizio Espropri e contenzioso;

Regione Puglia – Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio ecologia – VAS;

Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque e idrico;

Regione Puglia – Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità;

Regione Puglia – Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia);

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

Autorità Idrica Pugliese;

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sede Puglia;

Provincia di Lecce – Servizio Tutela Ambientale;

Provincia di Lecce – Servizio Assetto del Territorio;

Provincia di Lecce – Servizio Viabilità;

AQP – Direzione Generale;

Azienda Sanitaria Locale di Lecce;

CONI – Delegazione di Lecce;

Regione Puglia – Servizio urbanistica;

- che il Responsabile del Settore Ambiente pubblicava sul portale del Settore Ecologia della Regione Puglia la documentazione inerente il procedimento in essere;
- Con nota della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio, contrassegnata con prot. AOO_089/24/07/2020/0008945 è stata comunicata l'esclusione del progetto dalle "verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS";
- Che, nonostante la pubblicazione dei documenti progettuali sul portale del Settore Ecologia della Regione Puglia, che come detto è stata eseguita la trasmissione degli elaborati e che la stessa è correttamente avvenuta a mezzo pec ai singoli SCMA interessati con nota prot. 8154 del 08/06/2020;

Considerato che:

- sul BURP n. 21 del 17.02.2014 è stata pubblicata la L.R. n. 4/2014 "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*";
- ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale n. 44/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 04/2014 - "*Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS*": "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra";
- ai sensi dell'art. 3 comma 14, "*La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.*";
- ai sensi dell'art. 8 comma 3: "*L'autorità procedente può trasmettere all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti*

territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.”;

- ai sensi dell'art. 8 comma 4: “Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita l'autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
- ai sensi dell'art. 9 comma 1 della citata Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii.: “Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 3 oppure in seguito a un provvedimento di assoggettamento di cui all'articolo 8, è necessario effettuare la VAS, il proponente o l'autorità procedente predispongono un rapporto preliminare di orientamento, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e comprendente: a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l'ambito territoriale di influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione ambientale, territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito; b) l'esplicitazione di come la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e approvazione del piano o programma, tenendo conto delle forme di coordinamento delle procedure, con particolare riferimento alle attività di deposito, pubblicazione e consultazione; c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale interessato dall'attuazione del piano o programma; d) l'impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di valutazione; e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma; f) l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare e le modalità di consultazione e di partecipazione pubblica previste.”;
- ai sensi dell'art. 9 comma 2: “L'autorità procedente avvia la procedura di VAS presentando all'autorità competente un'istanza corredata della seguente documentazione su supporto informatico: a) il rapporto preliminare di orientamento di cui al comma 1; b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma, comprensiva del rapporto preliminare di orientamento; c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare; d) eventuali elaborati del piano o programma utili alla valutazione; e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.”;
- ai sensi dell'art. 9 comma 3: “Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, l'autorità procedente avvia la fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all'autorità competente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi.”;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico – amministrativi, si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

- oggetto del presente provvedimento è la proposta Variante urbanistica al PRG, funzionale alla realizzazione del progetto in parola è stata presentata ai sensi dell' art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 160/2010;
- ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS lo Sportello Unico per le Attività Produttive, quale autorità procedente, ha trasmesso alla scrivente autorità competente la seguente documentazione su supporto magnetico, in atti:

- ☐ Relazione Geologica;
- ☐ Tav. 1 – Relazione tecnica ed illustrativa;

- ☐ Tav. 1b – Relazione attrezzature sportive;
- ☐ Tav. 1c – Relazione iter amministrativo;
- ☐ Tav. 2 – Inquadramento territoriale;
- ☐ Tav. 3 – Planimetria generale di progetto;
- ☐ Tav. 3.1 – Dati tecnici;
- ☐ Tav. 4 – Piante Prospetti e Sezioni area servizi;
- ☐ Tav. 5 – Dettagli Disabili;
- ☐ Tav. 6 – dettagli spazi sportivi;
- ☐ Tav. 8 – schema distributivo Acque fredde;
- ☐ Tav. 9 – impianto elettrico;
- ☐ Tav. B – Calcolo illuminotecnico campi a 5;
- ☐ Tav. B1 – Calcolo illuminotecnico campo a 7;
- ☐ Tav. R1 – Relazione impianti;
- ☐ Tav. R2 – Verifica di Assoggettabilità a Vas semplificata.

Dati riepilogativi del progetto:

1.	area di intervento:	mq. 9.804,00
2.	volume del progetto:	m ³ 1.068,26
3.	numero di piani fuori terra:	n 1
4.	altezza massima di progetto:	mt 3,40
5.	superficie coperta:	m ² 344,60

Per quanto attiene più specificatamente gli aspetti della valutazione ambientale strategica, risulta quanto di seguito riportato.

Il rapporto preliminare di verifica è costituito dai seguenti elementi:

Caratteristiche del piano o del programma;

Caratteristiche degli impianti e delle aree che possono essere interessate;

In merito ai possibili impatti generabili dall'intervento proposto:

- **Compatibilità con il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lecce** – *“Dall’analisi complessiva e puntuale del PTCP di Lecce la zona oggetto della variante puntuale non presenta nessun profilo di criticità o di contrasto con lo strumento sovra comunale”*. (rif. pag. 7 della Relazione di Assoggettabilità a VAS semplificata – Tav. R.2);
- **Compatibilità con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** – *“Dallo studio dei vari aspetti del PPTR, il terreno oggetto della variante puntuale non presenta nessun profilo di criticità...”*. (rif. pag. 7 della Relazione di Assoggettabilità a VAS semplificata – Tav. R.2);
- **Compatibilità con il Piano Idrogeologico** – *“Dall’analisi della cartografia di Veglie allegata al Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale della Puglia (PAI), in particolare la zona oggetto di variante puntuale del presente progetto per l’insediamento di un impianto sportivo, non rientra in nessuna pericolosità idraulica prevista dalla normativa che regola il PAI ...”*. (rif. pag. 11 della Relazione di Assoggettabilità a VAS semplificata – Tav. R.2);
- **Compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque** – *“Con riferimento all’area in esame, si osserva che il lotto di intervento ricade nell’Acquifero del Salento, che appartiene agli acquiferi carsici individuati dal PTA e il Comune di Veglie per la stragrande maggioranza del territorio ricade nella zona con l’indice di protezione alto degli acquiferi carsici”*. (rif. pag. 13 della Relazione di Assoggettabilità a VAS semplificata – Tav. R.2);
- **Compatibilità con la rete Natura e aree protette** – *“Il territorio interessato dalla proposta di variante puntuale non è interessato da aree protette o siti appartenenti alla Rete Natura 2000”*. (rif. pag. 13 della Relazione di Assoggettabilità a VAS semplificata – Tav. R.2);
- **Compatibilità con il Piano faunistico venatorio** – *“Il terreno oggetto della presente variante puntuale non ricade in nessuna delle 4 zone ricadenti nella maggior parte del feduo di Veglie”*. (rif. pag. 13 della Relazione di Assoggettabilità a VAS semplificata – Tav. R.2);

Vista la scheda sintetica di valutazione delle Tematiche e componenti ambientali, riferite ai fattori di impatto ambientale, il progettista ha valutato i seguenti effetti:

- a) **Effetti positivi:** riqualificazione urbanistica dell’area (miglioramento dell’assetto insediativo),

ampliamento delle forme di fruizione della città e miglioramento del benessere della popolazione, aumento dell'occupazione e del benessere sociale, realizzazione di tutte le reti impiantistiche nel rispetto delle norme.

- b) **Effetti negativi:** generazione di polveri, anche in quantità limitate, in fase di costruzione (reversibile). Generazione di rumorosità, in relazione al traffico indotto in fase di cantiere (reversibile) ed in esercizio, aumento del consumo di risorse energetiche ed idriche.

Visti tutti gli elaborati progettuali e le relazioni prodotte dalla Ditta richiedente;

Vista la nota prot. 9034 del 29/06/2020 trasmessa dalla Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, la quale rileva che *“la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile ..., evidenzia che:*

- In rapporto al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Autorità di Distretto ed all'idrologia superficiale, nessuna delle opere previste nel predetto interferisce con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.;*
- In riferimento alla circolazione idrica sotterranea ed all'individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, avvenuta in coerenza con il D.Lgs. 30/2009 e recepita nel Piano di Gestione delle Acque, si prende atto che le acque provenienti dai servizi igienici subiranno un primo trattamento di depurazione in fossa imhoff, successiva fitodepurazione in vasca a fondo impermeabile ed accumulo in vasca stagna per il successivo utilizzo a scopo irriguo/sanitario”.*

L'Autorità Distrettuale specifica inoltre che *“risulta necessario definire il recapito finale delle suddette acque provenienti dai servizi igienici nel caso la vasca di accumulo raggiunga la capienza massima. Si rileva, inoltre, che non è noto se l'area a parcheggio (mq. 1793) avrà superficie bianca o impermeabilizzata; a riguardo è necessario specificare eventualmente quali misure di adatteranno per la gestione delle acque da dilavamento”.*

Alla luce di quanto sopra l'Autorità distrettuale richiede un ulteriore approfondimento al fine di rendere un parere definitivo.

Vista la nota prot. 9057 del 29/06/2020 trasmessa dalla Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto la quale, valutati gli elaborati e gli impatti significativi riferiti nella relazione, *“ritiene necessario che il progetto in esame debba approfondire la verifica dell'effettiva compatibilità tra le previsioni progettuali e i principi di tutela del paesaggio e, dunque, essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica”.*

Vista la nota prot. 9287 del 02/07/2020 trasmessa dalla ASL di Lecce – Dipartimento di Prevenzione, da cui si evince che *“la proposta di realizzazione del Centro Sportivo possa essere esclusa dal procedimento di VAS, fatti salvi i pareri degli altri SCMA coinvolti nel procedimento”;*

Vista la nota prot. 9549 del 08/07/2020 trasmessa dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Risorse Idriche la quale ha sollevato alcune criticità:

- “l'area oggetto di intervento non ricade all'interno di alcuna delle delimitazioni perimetrali previste dal PTA approvato con D.C.R. n. 230/2009 (il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019) come Zona a Protezione Speciale o a vincolo idrogeologico (Tavola A), ma è ricompresa nelle Aree a tutela quali-quantitativa”;*
- Si richiedono “gli estremi della concessione del pozzo, in quanto lo stesso ricade in “area a tutela quali-quantitativa” del PTA, in cui sono previste delle specifiche limitazioni per nuove concessioni di emungimento da pozzi, riportate nelle Misure 2.12 dell'allegato 14 del PTA”;*
- L'area su cui insisterà il campo sportivo, non risulta attualmente annessa e compresa nell'agglomerato servita dal depuratore consortile di Copertino, e non è gestita dal S.I.I. pertanto deve trovare applicazione il Regolamento Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011 così come modificato dal R.R. 7/2016 e dal R.R. 1/2007 recante la “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore a 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in merito alle acque reflue*

industriali, come definite dall'art. 74 comma 1 lett. h).

Richiamata la nota prot. 9760 del 14/07/2020 con la quale lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere le integrazioni richieste e desumibili dai pareri ricevuti;

Vista la conseguente trasmissione delle informazioni e dei documenti pervenuti a giustificazione delle osservazioni proposte avvenuta mediante nota prot. 17435 del 22/12/2020;

Vista la nota prot. 3323 del 01/03/2021 trasmessa dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ed in riscontro alla nota prot. 17435 del 22/12/2020, la quale, a seguito dei chiarimenti forniti, esprime "nulla-osta alla realizzazione delle opere di cui al progetto in epigrafe";

Verificato:

- a) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- b) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- c) la conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti in materia.

Considerato che la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ritenuto:

- che il progetto per la realizzazione di un centro sportivo, in variante allo strumento urbanistico vigente, non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e non debba pertanto essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.
- il presente provvedimento:
 - a) relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto per la realizzazione di un centro sportivo, in variante allo strumento urbanistico vigente;
 - b) non esonerante l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - c) altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (*circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*)

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 10 agosto 2012 n. 161,

Vista la legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 così come modificata dalla Legge Regionale n. 04 del 12/02/2014;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate:

1. **di ritenere** il progetto per la realizzazione di un centro sportivo, in variante allo strumento urbanistico vigente il cui proponente è il sig. Filieri Claudio, in qualità di amministratore della Società Sportiva San Lorenzo 2018 SSD ed Autorità procedente il Comune di VEGLIE – Sportello Unico per le Attività produttive, **non assoggettato alla procedura di V.A.S.** ai sensi degli articoli da 9 a 15 della Legge

Regionale n. 44 del 14/12/2012 e ss.mm.ii. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e a condizione che si adottino adeguate misure di mitigazione sia degli impatti visivi che sonori;

2. **di trasmettere** il presente provvedimento:

- agli Enti Interessati (S.C.M.A.);
- all'Albo pretorio comunale;
- all'Autorità procedente per l'attivazione delle procedure previste dagli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii.;
- ai proponenti l'intervento;
- alla Regione Puglia Ufficio Programmazione politiche Energetiche VIA e VAS;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP all'indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;

4. **di dare atto** che avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971).

“Il sottoscritto attesta di aver regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta”.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Cosimo Saponaro

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Antonio ANGLANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 265

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 11/03/2021 al 26/03/2021
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.